

COMUNE di CIVITAVECCHIA

Spett.le Dirigente del SERVIZIO 4

Ing. Giulio IORIO

Spett.le Dirigente Servizi Finanziarie – Partecipate

Dott. Francesco BATTISTA

OGGETTO: Determina n.4984 del 30 ottobre 2025. Affidamento incarico professionale.

Con determinazione n.4984 del 30/10/2025 del Servizio IV Lavori Pubblici è stato affidato all'Arch. C. G. l'incarico professionale *"per la prestazione di servizi tecnici a supporto del servizio IV Lavori Pubblici"*, prevedendo un compenso di € 149.718,40, compresi IVA ed oneri previdenziali.

Con la determinazione, però, non viene reso noto il disciplinare d'incarico o capitolato d'onori nel quale vengano descritti in maniera dettagliata i contenuti dell'incarico affidato, la sua decorrenza e la sua durata, le prestazioni che dovranno essere fornite dal professionista.

Tali indicazioni non sono desumibili dalla lettura dell'atto, né dall'allegato. Quanto alla procedura di affidamento, che è avvenuta in forma diretta, senza confronto con altri professionisti, invocando (indebitamente, per i motivi di seguito precisati) l'art. 50 del D.Lgs.36/2013. La mancanza di una esatta descrizione delle prestazioni richieste comporta anche la impossibilità di documentare la congruità del corrispettivo previsto a favore del professionista, né è ipotizzabile che il contenuto dell'incarico possa essere specificato in un successivo contratto da sottoscrivere tra le parti in quanto tale contratto non è previsto nella determina.

A prescindere dalla entità del compenso, ma a maggior ragione per importi prossimi ai 150.000 euro, sarebbe invece opportuno che l'Amministrazione precisasse quali siano le prestazioni che vengono richieste al professionista esterno a fronte di un compenso di tale entità, non fosse altro che per la necessità di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

Oltre a tali considerazioni, va evidenziato, però, che la determina sembra presentare possibili profili di illegittimità che potrebbero determinare ipotesi di danno erariale a carico dell'Ente.

Infatti, l'atto prevede espressamente l'affidamento di un *"incarico professionale per la prestazione di servizi tecnici"* e non l'affidamento di un *"appalto di servizi tecnici"*.

Le differenze tra tali due ipotesi non sono soltanto terminologiche, ma sostanziali in quanto comportano l'applicazione di normative diverse, come è stato evidenziato dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo Emilia e Romagna- delibere n.135 dell'11/12/2024 e n.89 del17/07/2025) la quale ha stabilito che:

1) L'affidamento degli incarichi professionali è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 il quale, al comma 6/bis, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione"*, escludendo, quindi, la possibilità dell'affidamento diretto. L'art. 50 del d.Lgs 36/2013, che prevede la possibilità dell'affidamento diretto per incarichi sotto i 140.000 euro, trova applicazione, invece, per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura e, quindi, non potrebbe essere invocato nella determina in questione nella quale si parla espressamente di affidamento di un incarico professionale. L'affidamento

diretto disposto con la determina potrebbe risultare illegittimo per mancato espletamento di una procedura comparativa, come richiesto dall'art.7, c.6 bis, del D.Lgs. 165/2001.

2) L'art.7, comma 6, del D.Lgs.165/2001 prevede che *"per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a)omissis

b)l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno."

La Corte dei Conti ha precisato che *"l'amministrazione deve previamente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le proprie risorse umane, impossibilità connotata da un **carattere qualitativo e non quantitativo**, nel senso che le professionalità che occorrono non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione. Non integra i presupposti dell'articolo7,comma 6, la circostanza che le risorse presenti siano già impegnate a tempo pieno", omissis "il conferimento deve essere adeguatamente motivato,nel senso che l'ente è tenuto a dimostrare, con congrua ed esaustiva motivazione, l'effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Molise, deliberazione n. 67/2024)".*

Quindi, per affidare un incarico professionale a soggetto esterno all'Amministrazione non è sufficiente che tutti i dipendenti in possesso di quella professionalità siano già impegnati nello svolgimento di attività, ma è necessario che quella specifica professionalità sia del tutto assente all'interno dell'Ente.

Nella determina non viene documentato in nessun modo l'avvenuto accertamento della impossibilità di utilizzare personale interno e ciò potrebbe determinare la illegittimità del provvedimento.

3) La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna ha stabilito che *"Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico (di cui all'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001) dev'essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. La norma che viene, al riguardo, in considerazione è l'art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che la Sezione delle autonomie, con del. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla L. fin. 2006 ma la cui la vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile (Tra altre, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 95/2017/REG; Sez. contr. Toscana, del. n. 6/2020/VSG).*

Nella determina non viene fatto nessun riferimento all'avvenuta acquisizione di tale parere e da ciò potrebbe discendere la illegittimità del provvedimento.

4) L'art. 3, comma 55 della legge n 244/2007 dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma preventivo relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000. L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

Il fatto che nella determina non venga dato atto che l'incarico conferito è ricompreso nel programma approvato dal Consiglio sta forse a significare l'assenza di quel presupposto?

Inoltre, dalle premesse della determinazione sembrerebbe che la funzione assegnata al professionista sia riferita a diversi ambiti, p"reveve infatti la determinazione "l'affidamento dell'incarico professionale per la prestazione dei servizi tecnici a supporto del Servizio 4 Lavori Pubblici" mentre dall'esame dell'impegno di spesa questo è specificatamente previsto per "SPESE TECNICOAMMINISTRATIVE E DI ADVISORING - PIANO DI RIGENERAZ. URBANA AREA EX ITALCEMENTI C.E. 174" rilevando così una ulteriore incongruenza se non altro.

Ritenendo quindi che l'atto così come predisposto, sottoscritto, impegnato e quindi fonte di prossima spesa pubblica, sia non corretto in quanto non rispondente all'insieme di tutte le normative tecniche, di contabilità, degli enti pubblici ecc ecc **si chiede di provvedere in autotutela a revocare l'atto in questione**, al fine di non esporre il comune di Civitavecchia a possibili danni e soprattutto al fine di affidare un incarico che sia effettivamente necessario e preventivamente definito.

Civitavecchia 04 novembre 2025